CAMERA DEI DEPUTATI N. 3813

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISANO, RUOCCO, CARIELLO, VILLAROSA, PESCO, ALBERTI

Modifiche all'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di disciplina delle ritenute alla fonte nonché di tracciabilità dei pagamenti per corrispettivi dovuti dal condominio e soggetti alla medesima ritenuta

Presentata il 10 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 22, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che dall'imposta lorda si scomputano « le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono operate ». L'articolo 79 del medesimo testo unico, rubricato « Scomputo degli acconti », rinvia al citato articolo 22 quanto alla disciplina dello scomputo delle ritenute a titolo di acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle società. Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 25-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Secondo il chiaro dettato normativo, dunque, può verificarsi che la ritenuta sia operata nell'anno successivo a quello di competenza del ricavo o compenso sul quale è operata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione dei red-

diti: in questo caso, la legge prevede che la ritenuta debba essere scomputata nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza del ricavo o compenso.

Tale disposizione è stata introdotta per consentire al contribuente di detrarre la ritenuta nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di competenza del ricavo, anche se subìta nel periodo d'imposta successivo. Si tratta dunque di una misura di favore che consente di non differire lo scomputo della ritenuta.

Tuttavia, la norma presenta profili di criticità che occorre superare. Lo scomputo della ritenuta operata nell'anno successivo a quello di competenza, se eseguito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, comporta notevoli complicazioni di carattere contabile e dichiarativo in conseguenza dello sfasamento temporale delle relative annotazioni. Inoltre, va rilevato come il carattere precettivo della disposizione, che impone al contribuente di riportare la detrazione nella prima dichiarazione utile, comporti la perdita del diritto alla detrazione in caso di omessa indicazione, salva la possibilità di effettuare una dichiarazione correttiva con conseguente aggravio di oneri.

Al fine di rimediare alle esposte criticità, il Ministero dell'economia e delle finanze è già intervenuto con la circolare interpretativa della Direzione generale delle imposte dirette n. 24/1983, del 10 giugno 1983, in riferimento all'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, proponendo un'interpretazione estensiva della disposizione. Tuttavia, tale interpretazione ministeriale è stata di fatto superata dalla prassi operativa dell'Agenzia delle entrate (almeno quella dimostrata in sede di verifica), che si attiene strettamente ai criteri di riparto stabiliti dal vigente articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi.

Pertanto, una modifica normativa sul punto garantirebbe certamente maggiore certezza nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti e, al contempo, maggiore univocità di indirizzo operativo per gli uffici.

Ancora in materia di ritenute alla fonte, dovrebbe essere altresì affrontata la questione relativa ai sempre più frequenti casi di irregolarità, infedeltà e omissione delle certificazioni uniche e del modello 770 che deve essere predisposto e presentato da parte del sostituto d'imposta. Di ciò è consapevole la stessa Agenzia delle entrate, che è intervenuta con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, precisando, in conformità alla giurisprudenza consolidata, che in tutte le ipotesi di mancata ricezione della certificazione unica, prevista dall'articolo 4, comma 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente può avvalersi di documenti diversi per giustificare lo scomputo della ritenuta subìta. Il citato documento di prassi precisa, infatti, che il contribuente può ottemperare alla formale richiesta di esibizione dei documenti, inviata dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli ordinariamente previsti dall'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, allegando la fattura emessa, nella quale è indicata anche la ritenuta che il sostituto è tenuto a operare, nonché l'estratto del conto bancario e una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che le somme accreditate sono riferite alla fattura allegata e non vi sono stati ulteriori pagamenti.

Sennonché, la soluzione individuata dalla prassi applicativa dell'Amministrazione finanziaria, seppure risolutiva, finisce per porre a carico del sostituito ulteriori oneri contabili e di documentazione (oltre a quelli ordinari già previsti dalla legge) e lo espone al concreto rischio di verifiche e controlli fiscali circa la spettanza della ritenuta scomputata nella dichiarazione, aggravando la stessa attività di verifica dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, va evidenziato che l'eventuale irregolarità, infedeltà od omissione della presentazione della certificazione unica e del modello 770 da parte del sostituto espone ancor più il sostituito al controllo fiscale; anzi, l'assenza di dati e notizie fiscali sul sostituto obbliga l'Agenzia delle entrate a rivolgersi al sostituito per il con-

trollo della correttezza delle ritenute indicate nella dichiarazione dei redditi: cosicché, oltre alla decurtazione patrimoniale subìta a seguito della ritenuta, il sostituito finisce per essere anche costretto a sopportare il controllo fiscale e, soprattutto, a dover dimostrare la regolarità dei dati dichiarati attraverso costosissime gestioni manuali dei documenti, prodotti non soltanto da lui stesso, ma anche da terzi, come gli istituti finanziari presso i quali è stato ricevuto l'incasso. L'onere di questa gestione è ulteriormente aggravato dalla circostanza che non sussiste corrispondenza univoca tra i pagamenti effettuati dai sostituti ai propri fornitori e i flussi dei documenti fiscali da questi ultimi emessi, potendo i pagamenti essere sia a saldo sia cumulativi di più fatture, anche emesse in diverse annualità.

Tutto ciò non è tollerabile in un sistema fiscale che basa i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria sul principio della collaborazione e della buona fede (articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante statuto dei diritti del contribuente) e che impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati a pena di nullità. L'articolo 7, comma 1, della stessa legge 27 luglio 2000, n. 212, rubricato « Chiarezza e motivazione degli atti », prescrive infatti che: « Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione ». Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che disciplina l'accertamento, prevede all'articolo 42, secondo comma, che la motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare, a pena di nullità dell'atto, « i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato ».

Le norme rappresentano chiaramente una clausola di salvaguardia per il contribuente e devono essere interpretate quale manifesta volontà del legislatore di dare tutela al contribuente nei rapporti con il fisco, pretendendo dall'Amministrazione finanziaria ogni possibile chiarezza nella redazione dei propri atti.

L'obbligo di adeguata motivazione degli atti impositivi è, infatti, strettamente funzionale all'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente ed è parimenti indubitabile che non compete al contribuente, il quale si veda recapitare un avviso di accertamento, il compito di decifrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa impositiva attraverso operazioni interpretative o ricostruzioni postume.

Sul punto, merita di essere richiamata la recente sentenza della Corte di cassazione n. 20251 del 9 ottobre 2015, con la quale la Suprema Corte ha affermato che, per giustificare dal punto di vista giuridico un accertamento, non è sufficiente l'esistenza di una situazione palesemente confusa nella posizione del contribuente, ma l'amministrazione deve sforzarsi di esercitare con precisione l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene fondata l'ipotesi di sottrazione di materia imponibile.

Secondo i giudici di legittimità, l'ufficio non può ritenersi completamente esonerato dall'indicazione delle fonti del proprio convincimento o del motivo per cui le circostanze acquisite possano logicamente fondare il sospetto di evasione.

In sostanza, nella sentenza non si condivide la tesi della natura meramente processuale della motivazione, con la conseguenza che la medesima avrebbe l'unica funzione di affermare la pretesa tributaria, generando a carico del contribuente l'obbligo di costruire la propria difesa: « deve invece rilevarsi – si legge nella motivazione – che gli artt. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (in tema di atti dell'amministrazione finanziaria; il quale richiama l'art. 3 della legge n. 241 del 1990) e (per gli avvisi di accertamento delle imposte dirette) 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, dispongono che l'amministrazione finanziaria è obbligata ad indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione (anche se non è necessario fornire in dettaglio la notizia di ogni singolo elemento di prova: Cass. n. 26472 del 2014). Da ciò si

evince che la motivazione attiene alla sostanza e non alla forma dell'atto tributario e, pertanto, non è riconducibile ad una mera *provocatio ad opponendum*, ma integra un elemento essenziale dell'atto suddetto, sulla cui base va definito il *thema decidendum* e *probandum* dell'eventuale successivo giudizio di impugnazione. In particolare, deve consentire il controllo interno e giurisdizionale dell'atto, al fine di valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione. In tal senso, del resto, si sono già persuasivamente espresse le sezioni unite di questa Corte (n. 19854 del 2004), seguite da diverse pronunce delle sezioni semplici (n. 15842 e n. 25054 del 2006; n. 23009 del 2009; n. 7056 e n. 22003 del 2014), alle quali si deve aggiungere il sostanziale ed autorevole avallo della Corte costituzionale con la pronuncia n. 244 del 2009 (argomenta anche da Corte costituzionale n. 98 del 2014 circa l'immodificabilità in corso di causa della motivazione dell'avviso) ».

Ritornando al caso degli atti amministrativi con i quali l'Agenzia contesta ai sostituiti le ritenute scomputate nella dichiarazione, l'obbligo di motivazione nei termini sopra descritti imporrebbe quanto meno all'ufficio di indicare, anche succintamente, le operazioni in relazione alle quali ritiene che vi siano irregolarità nel versamento o nello scomputo della ritenuta, in modo tale da consentire al contribuente di prestare un'adeguata e compiuta collaborazione ovvero difesa nei casi di ricorso all'autorità giudiziaria. Di più ! La peculiarità delle verifiche in tema di ritenute, basate su controlli formali della dichiarazione *ex* articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, imporrebbe addirittura di assolvere a tale obbligo di motivazione già nel corso del preliminare contraddittorio con il contribuente, al fine di non eludere la finalità stessa di tale fase endoprocedimentale (ossia quella di consentire al contribuente di prestare la propria collaborazione e fornire adeguate informazioni in merito alle contestazioni dell'ufficio).

Nell'ottica della semplificazione fiscale e della certezza dei rapporti tra il fisco e i contribuenti, la presente iniziativa legislativa propone pertanto la modifica dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, intervenendo altresì sulla disciplina posta dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituendo, al comma 1, la lettera *c)* del primo periodo e i due periodi seguenti, nonché l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In pratica, per le ritenute subìte nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, si attribuisce al sostituito la facoltà (e non più l'onere) di scomputarle dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate (dunque, con la successiva dichiarazione dei redditi). Resta invece immutato il regime delle ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza dei compensi soggetti a ritenuta, che continuano ad essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

L'articolo 2 sostituisce l'obbligo di rilascio della certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per i soggetti tenuti al versamento delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 25, 25-*bis* e 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si tratta delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi, sulle provvigioni ine-

renti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, nonché delle ritenute operate dalle banche e dalla società Poste italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di deduzioni dalla base imponibile o di detrazioni d'imposta. Per tali soggetti si prevede l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita IVA, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata. La trasmissione deve avvenire periodicamente all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, tali soggetti sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

In alternativa al regime di trasmissione di cui all'articolo 2, l'articolo 3, invece, introduce un nuovo modello F24, che contiene l'indicazione analitica del soggetto beneficiario del compenso sottoposto a ritenuta e l'identificativo della corrispondente fattura, con esonero dagli obblighi dichiarativi e di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In tal caso, oltre ad essere esonerati dal rilascio della certificazione unica, i soggetti tenuti al versamento sono anche esonerati dagli obblighi dichiarativi dei sostituti previsti dalla legge (trasmissione del modello 770).

Tali adempimenti, oltre ad agevolare l'attività di verifica dell'Agenzia delle entrate circa la regolarità e la fedeltà del versamento delle ritenute (fornendo elementi dettagliati sui compensi corrisposti e sulle ritenute operate), consentono anche un efficace e mirato controllo delle dichiarazioni dei redditi dei sostituiti e sgravano quest'ultimi da ulteriori oneri contabili e dimostrativi in sede di controllo.

Separata trattazione merita, poi, l'articolo 4 della presente iniziativa legislativa. La disposizione introduce a carico dei condominii l'obbligo di utilizzare forme di pagamento tracciabili per il pagamento dei compensi sottoposti a ritenuta ai sensi dell'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti devono pertanto essere eseguiti tramite i conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità, idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'introduzione, per i condominii, dell'obbligo di eseguire tali pagamenti tramite strumenti tracciabili si rende necessaria in conseguenza della prassi del settore di eseguire in contanti i pagamenti di compensi sottoposti a ritenuta. Tale modalità di pagamento, infatti, priva di tutela i soggetti che subiscono la ritenuta in quanto, in caso di contestazione circa la regolarità dei versamenti, non possono fornire alcuna prova certa della ritenuta subìta, quale potrebbe essere il bonifico del compenso al netto della ritenuta operata dal sostituto. Inoltre, il pagamento in contanti dei compensi sottoposti a ritenuta ha anche seri riflessi negativi in termini di evasione fiscale: il sostituito, infatti, potrebbe farsi carico egli stesso del versamento del corrispettivo percependo dal committente l'intero compenso, al lordo della ritenuta che poi non verrebbe versata nelle casse dello Stato, procurandosi agevolmente una prova documentale del versamento (quale potrebbe essere una banale ricevuta di versamento postale su conto corrente, fittiziamente intestata al committente) con la quale dimo-

strare di avere subito la ritenuta anche in corso di eventuale accertamento.

È da notare che anche i sostituiti in buona fede possono procurarsi tale prova documentale per resistere in sede di accertamento, sopportando tuttavia sia l'onere economico della transazione sia l'onere amministrativo di esecuzione del versamento, subendo una vera e propria vessazione per scongiurare un'ingiusta imposizione.

Il pagamento mediante strumenti tracciabili risolverebbe *in radice* tali distorsioni, oltre a ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale da parte dei sostituti in quel settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche alla disciplina in materia di scomputo delle ritenute alla fonte).

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente lo scomputo degli acconti, le parole da: « *c)* le ritenute alla fonte » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « *c)* le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti ».

2. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « La ritenuta di cui ai commi precedenti, se già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, può essere scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata. ».

ART. 2.

(Trasmissione analitica delle ritenute).

1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 25-*ter* del medesimo decreto, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono all'Agenzia delle entrate per via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario identificato mediante il relativo codice fiscale o partita IVA, il numero progressivo identificativo e la data di emissione della corrispondente fattura e l'importo della ritenuta operata.

2. I soggetti di cui al comma 1, in relazione ai compensi e alle ritenute trasmessi con le modalità di cui al medesimo comma 1, sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 3.

(Nuovo modello per il versamento delle ritenute alla fonte e semplificazione degli obblighi dichiarativi).

1. In alternativa al regime di trasmissione di cui all'articolo 2 della presente legge, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare la ritenuta alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-*bis* e 25-*ter* del medesimo decreto nonché i soggetti obbligati ad operare la ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che eseguono il versa-

mento delle ritenute ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, specificano nel modello di versamento l'identificativo fiscale del beneficiario del compenso soggetto a ritenuta, il numero progressivo identificativo e la data di emissione della corrispondente fattura e l'importo della ritenuta operata.

2. I dati dei versamenti eseguiti con le modalità previste dal comma 1 sono resi consultabili per via telematica dai soggetti interessati mediante servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

3. I soggetti di cui al comma 1, in relazione ai compensi e alle ritenute indicati nel modello di cui al medesimo comma 1, sono esonerati dagli obblighi di presentazione della dichiarazione e di rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i modelli per il versamento con le modalità previste dal comma 1 e sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i contratti di intermediazione dei quali siano parte le pubbliche amministrazioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4.

(Modalità di pagamento di corrispettivi soggetti a ritenuta alla fonte dovuti dai condominii).

1. All'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute sui

corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Il condominio esegue il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 tramite un conto corrente bancario o postale ad esso intestato ovvero secondo altre modalità, idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In caso di inosservanza della disposizione del presente comma si applica la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

PAGINA BIANCA

17PDL0043970